Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino



REGOLAMENTO INTERNO

Titolo IV : Statuto speciale del Direttore Generale

Adottato dall'Assemblea Generale straordinaria del 14 ottobre 2005

	Oggetto e campo d'applicazione	
	Il presente Statuto enuncia le condizioni speciali d'impiego e le competenze, le responsabilità, i diritti, gli obblighi e i doveri del Direttore generale dell'OIV.	
Articolo 141	Doveri, obblighi e privilegi	
Articolo 141	Doverr, Obbligiti e privilegi	
	Il Direttore Generale è membro del Segretariato Generale ed è sottoposto a questo titolo all'insieme delle disposizioni del Titolo III "Statuto del personale" che si applicano ai membri del Segretariato Generale, sempre che queste disposizioni gli siano applicabili e che non vi si deroghi con norme speciali del presente Statuto.	
Articolo 142	Candidatura	
[RI. Articolo 17.3]	La candidatura alla carica di Direttore Generale viene presentata dal Governo o dall'Autorità di cui il candidato è cittadino. Tale candidatura deve essere presentata entro un termine stabilito dal Direttorio dell'O.I.V. Le candidature pervenute successivamente a tale termine non verranno accettate. Ogni membro dell'Organizzazione può presentare soltanto un candidato. L'elenco dei candidati, nonché i loro Curriculum Vitae, vengono comunicati ai membri almeno sei mesi prima dello svolgimento delle elezioni.	
[RI. Articolo 17.4]	In caso non siano state presentate candidature alla carica di Direttore generale, il direttore generale in carica conserva le sue funzioni e le sue responsabilità per tutto il tempo necessario alla ricerca di un nuovo candidato.	
Articolo 143	Elezione	
[Ac. Articolo 5.4.a] [RI. Articolo 17.1]	L'elezione del direttore generale avviene a scrutinio segreto, in una votazione a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati, a condizione che la metà più uno dei membri presenti o rappresentati si sia pronunciata a favore del candidato che abbia ottenuto tale risultato. Per la determinazione di queste maggioranze sono contate anche le schede bianche o nulle.	
	maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati, a condizione che la metà più uno dei membri presenti o rappresentati si sia pronunciata a favore del candidato che abbia ottenuto tale risultato. Per la determinazione di queste maggioranze sono contate anche le schede bianche	
[RI. Articolo 17.1]	maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati, a condizione che la metà più uno dei membri presenti o rappresentati si sia pronunciata a favore del candidato che abbia ottenuto tale risultato. Per la determinazione di queste maggioranze sono contate anche le schede bianche o nulle. Nel caso che le condizioni sopraindicate non risultassero soddisfatte, si procede ad indire un'assemblea generale straordinaria entro un termine non superiore ai tre mesi. Durante questo periodo, il direttore generale in carica mantiene le proprie funzioni e responsabilità.	
	maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati, a condizione che la metà più uno dei membri presenti o rappresentati si sia pronunciata a favore del candidato che abbia ottenuto tale risultato. Per la determinazione di queste maggioranze sono contate anche le schede bianche o nulle. Nel caso che le condizioni sopraindicate non risultassero soddisfatte, si procede ad indire un'assemblea generale straordinaria entro un termine non superiore ai tre mesi. Durante questo periodo, il direttore generale in carica mantiene le proprie funzioni e	
[RI. Articolo 17.1]	maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati, a condizione che la metà più uno dei membri presenti o rappresentati si sia pronunciata a favore del candidato che abbia ottenuto tale risultato. Per la determinazione di queste maggioranze sono contate anche le schede bianche o nulle. Nel caso che le condizioni sopraindicate non risultassero soddisfatte, si procede ad indire un'assemblea generale straordinaria entro un termine non superiore ai tre mesi. Durante questo periodo, il direttore generale in carica mantiene le proprie funzioni e responsabilità.	

[Ac. Articolo 5.4.b] [RI. Articolo 17.9]	L'assemblea generale può revocare in qualsiasi momento il mandato del direttore generale, alle stesse condizioni di maggioranze combinate che hanno regolato la sua elezione.
	Il Direttore generale può rassegnare in qualsiasi momento le dimissioni a condizione che siano notificate per iscritto al Presidente con otto mesi di anticipo. In questo caso, le sue funzioni avrannno fine alla scadenza del termine previsto dalla notifica. In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali non imputabili al Direttore Generale, l'Assemblea Generale, previo rapporto del Comitato Esecutivo, ha il potere di porre fine all'incarico del Direttore Generale con un preavviso che gli è dato per iscritto con almeno otto mesi di anticipo. Riceve inoltre un'indennità complementare uguale, per anno di servizio compiuto, a un dodicesimo del suo trattamento annuale. Il periodo di lavoro compiuto nel corso dell'ultimo anno di servizio è arrotondato alla fine del trimestre più vicino per il calcolo proporzionale dell'indennità. La somma totale dell'indennità da versare al Direttore Generale, ai sensi del presente paragrafo, non può tuttavia oltrepassare la metà del suo trattamento annuale. Il Comitato Esecutivo fissa la data nella quale il Direttore Generale cessa di esercitare le sue funzioni.
	In circostanze eccezionali imputabili al Direttore Generale, l'Assemblea Generale, su parere del Comitato Esecutivo, ha il potere di porre fine in qualsiasi momento all' incarico del Direttore Generale. In questo caso, e secondo la gravità delle circostanze, l'Assemblea Generale, su proposta del Comitato Esecutivo, può assegnare al Direttore Generale un'indennità che non supererà il valore di quattro mesi del suo trattamento e fissa la data nella quale il Direttore Generale cessa in queste condizioni di esercitare le sue funzioni.
Articolo 146	Durate del mandata
Articolo 146	Durata del mandato
Articolo 146 [Ac. Articolo 5.4.b] [RI. Articolo 17.2]	
[Ac. Articolo 5.4.b] [RI. Articolo 17.2]	La durata del mandato del direttore generale è di cinque anni; quest'ultimo è rieleggibile per un altro mandato di cinque anni alle stesse condizioni che regolavano la sua prima elezione.
[Ac. Articolo 5.4.b]	La durata del mandato del direttore generale è di cinque anni; quest'ultimo è rieleggibile per un altro mandato di cinque anni alle stesse condizioni che regolavano
[Ac. Articolo 5.4.b] [RI. Articolo 17.2]	La durata del mandato del direttore generale è di cinque anni; quest'ultimo è rieleggibile per un altro mandato di cinque anni alle stesse condizioni che regolavano la sua prima elezione.
[Ac. Articolo 5.4.b] [RI. Articolo 17.2] Articolo 147	La durata del mandato del direttore generale è di cinque anni; quest'ultimo è rieleggibile per un altro mandato di cinque anni alle stesse condizioni che regolavano la sua prima elezione. Impedimento e vacanza del posto Nel caso in cui il direttore generale sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, tali funzioni vengono temporaneamente assunte dal Assistente al Direttore Generale
[Ac. Articolo 5.4.b] [RI. Articolo 17.2] Articolo 147 [RI. Articolo 17.7] [RI. Article 17.8]	La durata del mandato del direttore generale è di cinque anni; quest'ultimo è rieleggibile per un altro mandato di cinque anni alle stesse condizioni che regolavano la sua prima elezione. Impedimento e vacanza del posto Nel caso in cui il direttore generale sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, tali funzioni vengono temporaneamente assunte dal Assistente al Direttore Generale oppure, all'occorrenza, dal quadro di categoria superiore più anziano. Se, per qualsivoglia motivo, la carica di direttore generale rimane vacante, il Assistente al Direttore Generale oppure, all'occorrenza, il quadro di categoria superiore più anziano, nel caso in cui il Assistente al Direttore Generale sia anch'egli impossibilitato ad assumere tale carica, assumono l'interim fino all'assunzione della carica da parte del nuovo direttore generale.
[Ac. Articolo 5.4.b] [RI. Articolo 17.2] Articolo 147 [RI. Articolo 17.7]	La durata del mandato del direttore generale è di cinque anni; quest'ultimo è rieleggibile per un altro mandato di cinque anni alle stesse condizioni che regolavano la sua prima elezione. Impedimento e vacanza del posto Nel caso in cui il direttore generale sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, tali funzioni vengono temporaneamente assunte dal Assistente al Direttore Generale oppure, all'occorrenza, dal quadro di categoria superiore più anziano. Se, per qualsivoglia motivo, la carica di direttore generale rimane vacante, il Assistente al Direttore Generale oppure, all'occorrenza, il quadro di categoria superiore più anziano, nel caso in cui il Assistente al Direttore Generale sia anch'egli impossibilitato ad assumere tale carica, assumono l'interim fino all'assunzione della
[Ac. Articolo 5.4.b] [RI. Articolo 17.2] Articolo 147 [RI. Articolo 17.7] [RI. Article 17.8]	La durata del mandato del direttore generale è di cinque anni; quest'ultimo è rieleggibile per un altro mandato di cinque anni alle stesse condizioni che regolavano la sua prima elezione. Impedimento e vacanza del posto Nel caso in cui il direttore generale sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, tali funzioni vengono temporaneamente assunte dal Assistente al Direttore Generale oppure, all'occorrenza, dal quadro di categoria superiore più anziano. Se, per qualsivoglia motivo, la carica di direttore generale rimane vacante, il Assistente al Direttore Generale oppure, all'occorrenza, il quadro di categoria superiore più anziano, nel caso in cui il Assistente al Direttore Generale sia anch'egli impossibilitato ad assumere tale carica, assumono l'interim fino all'assunzione della carica da parte del nuovo direttore generale.

	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
	Il trattamento di base mensile lordo del Direttore Generale è stabilito conformemente alla tabella seguente, in punti. Riceve dodici emolumenti ogni anno. Il valore del punto d'indice è fissato, alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, a 10 euro. La progressione di livello è annuale.		
Articolo 152	Trattamento		
	Conformemente all'allegato dell'Accordo di sede firmato il 20 gennaio 1965 e ai suoi emendamenti successivi, tra il Governo francese e l'OIV, la categoria I è riservata alla posizione del Direttore Generale.		
ALLICOIO 131	oldssificazione dei posto		
Articolo 151	Le condizioni d'applicazione del presente articolo sono oggetto di un rapporto regolare al Comitato esecutivo. Classificazione del posto		
	Nessuna autorizzazione del Presidente è necessaria quando l'accettazione di una distinzione onorifica decretata da un governo o da qualsiasi altra fonte esterna all'OIV è inevitabile, poiché il rifiuto implicherebbe una situazione protocollare imbarazzante. In queste circostanze, il Direttore generale potrà accettare la distinzione onorifica a nome dell' OIV.		
	D'altra parte, il Presidente può autorizzare il Direttore generale - ad accettare distinzioni e favori per servizi resi prima della sua nomina ad accettare distinzioni onorifiche e premi decretati da organizzazioni educative, scientifiche o culturali		
	Il Direttore generale non può, durante la durata delle sue funzioni, accettare da un governo o da qualsiasi altra fonte esterna all'OIV, alcuna distinzione onorifica, decorazione, favore, regalo o gratificazione. Tuttavia, a titolo eccezionale, il Presidente può autorizzare la loro accettazione sempre che quest'accettazione non sia incompatibile con i suoi obblighi verso l'OIV.		
AI LICOIO 130	Distriction onormore		
Articolo 150	Distinzioni onorifiche		
c)	Il Direttore generale che, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, è portato a trattare una questione qualunque alla quale è legata una società, associazione o impresa commerciale nella quale ha interessi, deve informare il Comitato esecutivo della natura e dell'importanza di questi interessi. Il Comitato esecutivo prende la decisione adeguata.		
b)	Il Direttore generale non può occupare posti in un'associazione i cui obiettivi o le attività si collegano strettamente a quelli dell'OIV senza avere prima ottenuto per iscritto il consenso del Comitato esecutivo.		
a)	Il Direttore generale non può esercitare fuori dall'OIV alcun'attività regolare senza avere prima ottenuto per iscritto il consenso del Comitato esecutivo; non può occupare alcun posto incompatibile con il compimento delle sue funzioni in seno all' OIV.		
Articolo 149	Esercizio di un'attività esterna e interessi privati		
	e il segretariato delle riunioni degli organi dell'OIV, del Titolo II "Regolamento finanziario", in particolare per quanto riguarda la preparazione e l'esecuzione del bilancio e del Titolo III "Statuto del personale" in particolare per quanto riguarda la gestione del personale.		

	917 947 977 1007 1037 1067 1097 1127 1157 1187			
Articolo 153	Indennità			
	Sono attribuite al Direttore Generale le seguenti allocazioni o indennità			
	supplementari: - spese di trasloco: costo reale			
	- indennità d'istallazione: alle condizioni previste dall'articolo 71 dello			
	Statuto del Personale			
	 indennità di capo famiglia: 6% del trattamento lordo, allocazione per persone a carico: 7 % del trattamento lordo, 			
	Se il suo domicilio ufficiale è situato fuori dalla Francia al momento della sua elezione, percepisce inoltre:			
	 indennità d'espatrio: allocazione d'alloggio: del Personale 20% del trattamento lordo, alle condizioni previste all'articolo dello Statuto 			
Articolo 154	Premi			
	In funzione dell'attività sviluppata dal Direttore Generale e in considerazione dell andamento dell'esercizio finanziario, il presidente dell'OIV, su parere del Direttorio dell'OIV può proporre al Comitato Esecutivo l'attribuzione al Direttore Generale di un premio annuale nel limite del 10% del trattamento lordo annuale. La decisione é presa dall Assemblea Generale.			
Articolo 155	Ferie			
	Il Direttore generale ha diritto ad un congedo annuale pagato di una durata di sei settimane, cioè trenta giorni lavorativi, per dodici mesi di servizio a tempo pieno. Si aggiungono a questo congedo annuale I congedi in occasione delle feste legali francesi Le disposizioni dei paragrafi b), c), d) ed e) dell'articolo 105 dello Statuto del personale si applicano, mutatis mutandis, per determinare il regime dei congedi.			
Articolo 156	Limite d'età			
Articolo 150	Limite a eta			
	Il limite detà è fissato a 65 anni. Tuttavia se questo limite è raggiunto nel corso un mandato, viene rinviato al termine del mandato.			
Articolo 157	Entrata in vigore			
	Il presente Statuto entra in vigore il 1 gennaio dell'anno che segue quello della sua adozione da parte dell'Assemblea Générale. Le disposizioni del Regolamento precedente adottato nel settembre 1982 ed emendato nel 2003 sono abrogate a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.			